

XIV Legislatura

Atto Camera 2868

Istituzione del Corpo nazionale di protezione civile

Testi disponibili: Scheda Camera Lavori Preparatori C. 2868

14 Giugno 2002: da assegnare

 Iter:
 C. 2868
 da assegnare
 14 Giugno 2002

Iniziativa On. Mauro Bulgarelli (Misto, verdi-l'Ulivo)

Parlamentare: Cofirmatari

On. Alfonso Gianni (Rif. Comunista)

<Natura: ordinaria

Presentazione: Presentato in data 14 Giugno 2002; annunciato nella seduta n.159 del 17

Giugno 2002

Istituzione del Corpo nazionale di protezione civile

La legge 225/92 stabilisce che il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è la struttura portante della Protezione Civile. Questa norma, anche se rappresenta un passo avanti nella riorganizzazione della protezione civile è rimasta, a distanza di dieci anni, lettera morta.

La legge 401 del 9 novembre 2001, ha cancellato l'articolo 79 del Dl 300/99, che istituiva l'Agenzia nazionale della Protezione civile, ma non prevede un nuovo assetto organizzativo e strutturale della protezione civile. Rimane indefinito il modello di protezione civile per ciò che riguarda la tipologia dei rischi, le attività di protezione civile, la distribuzione delle responsabilità e competenze, in particolare, l'organizzazione delle amministrazioni competenti e la loro formazione/informazione.

Dall'indagine del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, in Italia, un comune su tre è ad elevato rischio di dissesto idrogeologico. Le singole aree a più alto rischio sono 11.468. Il fabbisogno per queste emergenze è elevato, le frane interessano quasi 6.770 aree, mentre il pericolo alluvione si riscontra in quasi 2.500 zone. Tale quadro è provvisorio e si basa sullo stato d'attuazione della pianificazione territoriale. In particolare, sono state censite le aeree a rischio frane, valanghe e alluvioni come previsto dal Decreto "Sarno".

Siamo in un contesto nazionale difforme e condizionato dalla stessa morfologia del territorio, che tuttavia interessa l'intera penisola.

Per quanto riguarda il rischio sismico, in Italia si sono verificati dal 1905 al 1997, 19 eventi con oltre 124 mila morti. Ciò ci fa purtroppo ipotizzare che tali fenomeni si ripeteranno in un prossimo futuro.

Altro fenomeno di vasta portata è quello relativo agli incendi boschivi. Ogni anno il patrimonio forestale distrutto è impressionante: gli incendi sono spesso causati dall'uomo per incuria o dolo. Spesso, l'aumento di visitatori turistici nelle riserve forestali e la totale mancanza di un'educazione atta ad impedire che si sviluppino catastrofi di tale portata, ne sono le cause principali.



Vi sono anche alcuni aspetti generali relativi agli inquinamenti, spesso di responsabilità diretta dell'uomo, volontaria o involontaria, ma sempre per dolo o per incuria, ed alle grandi quantità di materiali pericolosi che ogni giorno attraversano la rete stradale e ferroviaria italiana.

Altri rischi sono presenti nel nostro paese: incendi abitazione, siti industriali, incidenti stradali e lavoro, soccorsi a persona.

Attualmente il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco opera quotidianamente nelle attività protezione civile.

La protezione civile interessa diverse istituzioni (Ministero dell'ambiente, della sanità, dell'interno, ecc.) e molteplici strutture (Vigili del Fuoco, Protezione civile, associazioni di volontariato).

La legge 225 del 1992 individua le forze che concorrono alle attività di protezione civile, ma non individua una componente responsabile e autorevole in grado di coordinare la previsione, la prevenzione e il soccorso, mettendo a punto per i cittadini piani di educazione alla protezione civile. Bisogna definire inequivocabilmente che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la struttura di riferimento dell'organizzazione statale della protezione civile, per questo è necessario ricollocare tale struttura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero al Dipartimento della protezione civile, attribuendogli una nuova definizione di "Corpo nazionale della protezione civile".

Questo per una ragione di carattere organizzativo, infatti, l'organismo che sovraintende alla protezione civile deve avere prerogative privilegiate nei confronti delle altre amministrazioni. Esso non può essere inglobato in un dicastero. Vi è la necessità di un organismo super partes nei confronti degli altri Ministeri. La Presidenza del Consiglio consente di dare mezzi e uomini che concretamente praticano quella protezione civile che esce dal tradizionale concetto dell'intervento d'emergenza per entrare in quello quotidiano della prevenzione e dell'educazione. (articolo 1 e 2).

Nell'articolo 3 vengono indicati i compiti del Corpo nazionale di protezione civile, compiti che vedono sottolineate le attività di educazione, raccolta dati, e soprattutto coordinamento di tutte le strutture di protezione civile. Un coordinamento gestionale ed organizzativo quasi "sul campo". All'articolo 4 vengono indicate le nuove strutture in cui il Corpo nazionale della protezione civile dovrà organizzarsi per operare al meglio, sia nell'ambito delle attività tradizionali che in quelle di una società moderna e complessa quale la nostra.

L'articolo 5 e 6 indicano le conseguenze amministrative e finanziarie del passaggio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal Ministero dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Gli ultimi articoli indicano i passaggi normativi per dare attuazione alla presente legge, infine abrogano alcune norme che di fatto configurano un Corpo nazionale ancora basato su strutture militari (tanto da prevederne l'armamento individuale) o addirittura militarizzabile in caso di necessità.

Proposta di legge

Art 1

(Collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il conseguimento delle finalità della protezione civile, è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.



2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce la forza fondamentale e primaria della protezione civile, e assume la denominazione di "Corpo nazionale di protezione civile". Il Corpo nazionale di protezione civile effettua una presenza operativa sul territorio, in grado di garantire interventi specializzati e di massa nelle grandi concentrazioni urbane e nelle aree a rischio di calamità.

Art.2

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri)

- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove, indirizza, coordina e controlla le iniziative e le attività di tutte le amministrazioni dello Stato nei settori che interessano la previsione, la prevenzione delle calamità e la gestione dei soccorsi.
- 2. Il Presidente del Consiglio, per il coordinamento della protezione civile, impiegando la struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si può avvalere per l'assolvimento delle funzioni di sua competenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, oppure di un Sottosegretario, il quale assume la direzione del Corpo nazionale della protezione civile e ne cura l'efficienza operativa ed amministrativa.
- 3. Il Consiglio dei ministri, al verificarsi di eventi calamitosi o in previsione di essi, sulla base della loro tipologia, delibera lo stato di emergenza nazionale, ne determina l'estensione territoriale, secondo la stima della natura e dell'entità degli stessi eventi. Il Consiglio dei ministri provvede altresì alla revoca dello stato di emergenza.

Art.3

(Compiti del Corpo nazionale di protezione civile)

- 1. Le sedi e gli uffici del Corpo nazionale di protezione civile sono centri organizzativi e di riferimento sul territorio per le attività di protezione civile, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
 - a) coordinamento operativo ed esecutivo delle associazioni di volontariato e degli organismi che le promuovono;
 - b) predisposizione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile sul territorio;
 - c) raccolta delle informazioni, ricerche e dati, elaborati dagli enti preposti, utili alle attività di prevenzione, educazione ed intervento di protezione civile sul territorio;
 - d) partecipazione alla predisposizione dei programmi nazionali elaborati dal Dipartimento di Protezione civile, di previsione, prevenzione, e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio ed ai piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
- 3. Per le attività indicate al comma 1 del presente articolo le sedi e gli uffici del Corpo nazionale di protezione civile, operano in sinergia con le strutture di protezione civile degli enti locali.



Art.4

(Strutture del Corpo nazionale di protezione civile)

- 1. Le strutture del Corpo nazionale di protezione civile, per lo svolgimento dei compiti di soccorso tecnico urgente e protezione civile sono così organizzate:
 - a) la Direzione generale del Dipartimento della protezione civile la quale assume le direttive impartite dal Ministro o Sottosegretario, svolge il compito di direzione e vigilanza sui vari organi del Corpo nazionale.

 La Direzione generale cura i collegamenti centrali nazionali con gli organi centrali nazionali dei Ministeri che concorrono all'attività di protezione civile. Cura inoltre, attraverso le scuole centrali antincendio e i poli didattici regionali la formazione e l'aggiornamento del personale nonché delle associazioni di volontariato di cui alla lettera a) dell'articolo 3;
 - b) le Direzioni regionali che, oltre ad esercitare il controllo ispettivo sugli uffici provinciali dipendenti, curano i collegamenti e coordinano l'azione del Corpo nazionale con gli altri operatori pubblici e privati interessati alla protezione civile a livello regionale. In particolare il direttore regionale del Corpo nazionale di protezione civile, di concerto con l'Amministrazione regionale applica le direttive per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico urgente e protezione civile;
 - c) Uffici provinciali. Gli attuali comandi provinciali prendono la denominazione di uffici provinciali del Corpo nazionale di protezione civile. Essi curano l'azione del Corpo nazionale sul territorio. Applicano, di concerto con le amministrazioni provinciali e con i prefetti, le direttive per lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
 - di sezioni intercomunali. Gli attuali distaccamenti prendono la denominazione di sezioni intercomunali del Corpo nazionale di protezione civile. Sono amministrata dal capo ufficio della provincia di appartenenza e sono dirette, sul piano tecnico, da un funzionario direttivo. Le sezioni intercomunali provvedono all'espletamento di tutti gli interventi di soccorso nel territorio di competenza, effettuano tutte le pratiche di prevenzione incendi e di verifica, svolgono attività di previsione prevenzione raccogliendo dati sui rischi nel territorio derivanti da cause idrogeologiche, sismiche e industriali, di concerto con gli enti locali interessati ad altri enti pubblici e privati dell'area geografica di loro pertinenza;
 - e) Sezioni volontarie comunali. Le sezioni volontarie comunali sono strutture organizzate a livello comunale, ovunque le istituzioni locali ed i cittadini lo ritengano opportuno. Tale strutture sono gestite dal personale volontario, dipendono dal Corpo nazionale di protezione civile, svolgono attività di soccorso tecnico urgente e concorrono all'attività di protezione civile. Le sezioni volontarie comunali sono dirette e coordinate dai funzionari direttivi degli uffici provinciali o intercomunali;



- Colonne mobili di soccorso. Le colonne mobili di soccorso sono strutture costituite in ogni ufficio provinciale e intercomunale del Corpo nazionale della protezione civile. Tali strutture sono formate da un nucleo di personale nella proporzione di un terzo dell'organico dell'ufficio o sezione, opportunamente equipaggiato ed attrezzato per il tempestivo intervento in caso di calamità. Il personale del Corpo nazionale di protezione civile si alterna a rotazione, onde garantire il mantenimento attitudinale all'interventistica tra l'attività di soccorso tecnico urgente e quella della colonna mobile di soccorso. Il personale operativo nel periodo in cui è preposto all'attività di colonna mobile di soccorso, se non impiegato in situazioni operative o di addestramento, cura l'attività di previsione e prevenzione dell'ufficio o sezione di appartenenza, nonché la formazione.
- g) Squadre specializzate. Gli uffici provinciali sono dotati di squadre di operatori specializzati, secondo la posizione geografica, l'orografia del territorio e le particolari esigenze locali, nei seguenti settori: elicotteristi, sommozzatori, radiometristi, padroni di barca e motoristi navali, nuclei soccorso alpino fluviale, conduttori di mezzi speciali, radioriparatori, istruttori, operatori di squadra, esperti di BLS, speleologi. Le sezioni intercomunali e le sedi comunali volontarie, in caso di necessità possono richiedere l'intervento delle squadre di operatori specializzati agli uffici provinciali di appartenenza o a quelli più vicini al luogo dell'intervento che ne siano dotate.

Art.5

(Trasferimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile)

1. Gli uffici ed il personale del Ministero dell'Interno operanti nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile sono trasferiti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Art.6 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalle presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, legge 9 novembre 2001, n.401.

Art.7 (Norme particolari e regolamenti d'applicazione)

- 1. Con apposito regolamento di attuazione della presente legge sono stabiliti:
 - a) la destinazione delle sezioni intercomunali sul territorio di ogni provincia sulla base dei criteri della densità abitativa, del livello di industrializzazione, della condizione morfologica e idrogeologica del territorio, della categoria di



- pericolosità sismica. Tali sezioni vengono dislocate sul territorio provinciale in modo da assicurare tempi massimi d'intervento, in ogni luogo della provincia, non superiori a venti minuti;
- b) la strutturazione delle squadre e le rispettive competenze sul piano operativo del soccorso e del rapporto con gli enti locali;
- c) la quantità e la qualità degli automezzi, con il relativo equipaggio distinto per qualifiche e mansioni, da adibire a soccorso per ogni ufficio provinciale o sezione intercomunale, in relazione alla prevalenza dei criteri di cui alla lettera a)

Art.8 (Norme finali)

- 1. Sono abrogati il regio decreto 5 novembre 1937, n. 2678, la legge 27 dicembre 1941, n.1570, ed il secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
- 2. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225, e della legge 9 novembre 2001, n.401, incompatibili con la presente legge.
- 3. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo il parere delle Commissioni parlamentari competenti, allo scopo di armonizzare, sulla base dei principi contenuti nella presente legge, le norme della presente legge con la normativa in vigore.

Art.9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale